



**COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO**

(Provincia di Brescia)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE (EX ART. 14 DELLO STATUTO COMUNALE)**

*Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 26/02/2021 con Deliberazione n.9*

Il Sindaco

dr. Lorenzo Olivari

Il Segretario Comunale

Dr. Domenico Siciliano

## INDICE

Art. 1 - Istituzione e composizione delle Commissioni di Partecipazione .....	3
Art. 2 - Presidenza e convocazione delle Commissioni di Partecipazione .....	4
Art. 3 – Il Funzionamento delle Commissioni di Partecipazione .....	5
Art. 4 - Funzioni delle Commissioni di Partecipazione .....	6

## ART. 1 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Comunale, con il presente Regolamento sono istituite, con durata del mandato amministrativo, le seguenti Commissioni di Partecipazione (di seguito definite semplicemente "Commissioni"):
  - Commissione Bilancio
  - Commissione Sport
  - Commissione Ambiente
  - Commissione Aiuto sociale e Volontariato
  - Commissione Urbanistica e Sviluppo Territoriale
  - Commissione Bibliocultura ed Eventi
  - Commissione Imprenditoria, Commercio e Turismo
  - Commissione Politiche Giovanili
  
2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri Comunali e/o da cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e che diano garanzia di serietà nell'impegno civile e sociale. Sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, su designazione dei Capigruppo Consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità e rappresentanza dei suoi componenti. Nella stessa deliberazione la Giunta indicherà anche l'assessore di competenza.
  
3. Le Commissioni dovranno essere nominate entro un termine di 210 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale e termineranno la loro validità alla scadenza naturale del mandato, salvo casi di decadenza.
  
4. In caso di dimissioni o decadenza di un componente delle Commissioni, o altro motivo che renda necessaria la sostituzione, la Giunta Comunale, su indicazione dei Capigruppo, procede alla sostituzione nella prima seduta utile.
  
5. Le dimissioni di un componente delle Commissioni devono essere formalizzate con lettera scritta da protocollare alla segreteria comunale e sono immediatamente efficaci.
  
6. Le Commissioni saranno composte nel rispetto del criterio di proporzionalità diretta di cui all'Art. 1, Comma 2, del presente regolamento da 12 commissari, di cui 8 nominati dal gruppo di maggioranza e 4 dai gruppi di minoranza. Nell'eventualità di successive modifiche normative circa la composizione del Consiglio Comunale, sarà mantenuto il medesimo principio di proporzionalità diretta da rapportare al numero dei commissari.

7. Le Commissioni attualmente in vigore, con l'approvazione del presente regolamento, si intendono decadute a decorrere dalla data di approvazione del testo da parte del Consiglio Comunale.

## **ART. 2 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni, da tenersi entro 30 giorni dalla data della relativa costituzione, sarà convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso, o dall'Assessore di competenza, che vigilerà le votazioni per la nomina del Presidente e Vicepresidente.
2. Tramite voto segreto si procederà all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Ogni commissario indicherà due nominativi e risulteranno eletti i commissari che otterranno la maggioranza dei voti. Nell'ipotesi in cui la seduta di insediamento delle Commissioni dovesse svolgersi in modalità videoconferenza per cause di forza maggiore, il voto dovrà necessariamente essere palese.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione sarà eletto tra uno dei Consiglieri Comunali presenti in Commissione, che potrà presiedere più Commissioni di Partecipazione. Il Vicepresidente sarà invece eletto tra uno dei membri della commissione.
4. Nel caso in cui il Vicepresidente eletto dovesse appartenere allo stesso gruppo consiliare del Presidente, verrà eletto Vicepresidente il più votato tra i nominati da uno dei restanti gruppi consiliari.
5. Il Presidente nella prima seduta della Commissione nominerà il Segretario per la redazione dei verbali delle sedute. Il Presidente e il Vicepresidente non potranno ricoprire il ruolo di segretario.
6. Il Presidente presiede e coordina l'attività della Commissione, provvede alla sua convocazione e, d'intesa col Vicepresidente e l'Assessore di competenza, ne formula l'ordine del giorno e cura i rapporti con la Giunta ed i Capigruppo.
7. La convocazione può essere richiesta dal Presidente, dall'Assessore competente o da almeno un quinto dei Commissari. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
8. Il Presidente procede alla convocazione della Commissione entro dieci giorni dalla richiesta, provvedendo, nel frattempo, a predisporre, con l'aiuto del Vicepresidente e dell'Assessore competente, la documentazione necessaria per l'esame delle materie in discussione.

9. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne assume le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Nel caso di assenza di entrambi, la riunione è presieduta dal Commissario più anziano d'età fra i presenti.
10. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere fatti pervenire ai Commissari almeno tre giorni prima della riunione, tramite mezzi informatizzati (mail, Pec) con prova di avvenuta consegna o nel caso il Commissario non sia dotato di mezzi informatici, tramite cartaceo consegnato brevi manu con firma da parte del Commissario di una ricevuta di avvenuta consegna, sono fatti partecipi anche il Sindaco e l'Assessore competente, nonché i Capigruppo del Consiglio Comunale.
11. In caso di motivi di grande urgenza, le Commissioni possono essere convocate con preavviso, anche telefonico, di quarantotto ore.

### **ART. 3 - IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. La seduta è valida quando sono presenti almeno metà dei suoi componenti, in prima convocazione, in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
2. Le decisioni si intendono adottate con maggioranza dei voti. Nel caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
3. Le riunioni delle Commissioni, di norma, sono riservate esclusivamente ai componenti delle stesse; il Presidente ha la facoltà di invitare persone esterne a parteciparvi, che a vario titolo possono essere interessate a uno o più argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. La convocazione con l'ordine del giorno saranno pubblicate sui canali istituzionali.
4. Le Associazioni presenti sul territorio possono chiedere al Presidente di partecipare, con un loro rappresentante, alle sedute con argomenti specifici che li riguardano, senza diritto di voto attribuibile ai propri rappresentanti.
5. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni dei Responsabili degli Uffici comunali o degli Enti o Aziende dipendenti o collegate. Possono anche far intervenire persone, esterne al Consiglio Comunale, qualificate, per l'approfondimento di temi particolari. È escluso il diritto di voto ai partecipanti esterni.
6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Capigruppo possono prendere parte alle sedute ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma non hanno diritto al voto.

7. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso la sede municipale o da remoto in modalità videoconferenza.
8. Le sedute si svolgono sia in presenza sia in modalità videoconferenza e sono verbalizzate dal segretario; non è consentita la registrazione audio e/o video.
9. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni non spetta alcun compenso.
10. Al termine della seduta della Commissione, o entro quindici giorni da essa, dovrà essere redatto un verbale da parte del Segretario designato, tale verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti nella seduta, nonché dall'Assessore competente. Il verbale dovrà essere protocollato presso l'Ufficio competente e tenuto agli atti Comunali.

#### **ART. 4 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Le Commissioni hanno il compito di esaminare e formulare proposte in merito agli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta. I pareri della Commissione non sono vincolanti.
2. Gli Uffici Comunali sono tenuti a trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie per l'adeguato esame della materia.
3. Le Commissioni, per l'esame di determinate materie, possono richiedere l'ausilio del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici Comunali competenti nonché degli Amministratori e Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune.
4. Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza vanno rispettate le previsioni della normativa in materia, qualora la conoscenza possa danneggiare il normale funzionamento dei servizi o ledere la dignità della persona.